



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Veronica Panarello condannata a trenta anni di reclusione

Autore: Antonio Ciotola | 19/10/2016



Per il Giudice dell'udienza preliminare è colpevole dell'omicidio del figlio Loris. Trasmessi gli atti in procura per la calunnia nei confronti del suocero.

L'omicidio del piccolo **Loris Stival** ha occupato largamente le pagine di cronaca nera degli ultimi mesi specie perché accusata - ed ora condannata - del terribile delitto è la madre **Veronica Panarello**.

È di pochi giorni fa la notizia che il **Giudice per l'udienza preliminare** l'ha condannata, a seguito di procedimento celebrato nelle forme del **rito abbreviato condizionato** alla **perizia psichiatrica**, alla pena di trenta anni di reclusione, ordinando la trasmissione degli atti in procura perché si proceda in ordine alla **calunnia** nei confronti del suocero **falsamente** (a giudizio del gup) **accusato** di essere l'autore del reato.

Tralasciando i dettagli della vicenda più strettamente di cronaca dei quali ampiamente si sta occupando - e si occuperà per i prossimi giorni - la stampa generalista e di cronaca nera, l'articolo si propone, nello spirito della nostra rubrica, di spiegare cos'è il **giudizio abbreviato condizionato**.

Il giudizio abbreviato semplice

Il **giudizio abbreviato [1]** è un cosiddetto **procedimento speciale** che comporta, nel caso di condanna dell'imputato, una **riduzione di pena**, nella misura predeterminata dalla legge, pari ad un terzo rispetto alla condanna che il giudice ritiene di dover irrogare (se il giudice, ad esempio, ritiene che l'imputato debba essere condannato a quindici anni di reclusione emetterà sentenza, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di anni dieci, cioè alla pena risultante dalla operazione matematica della diminuzione di un terzo rispetto a quella di quindici anni ritenuta di giustizia).

Ma cosa ha di speciale il giudizio abbreviato?

Per spiegare in cosa consiste la «specialità» del **giudizio abbreviato** dobbiamo prima comprendere lo schema del funzionamento del processo penale ordinario.

In via ordinaria nel **processo penale** la **prova** si forma, come si dice, al **dibattimento**.

In estrema sintesi questo significa che il giudice valuterà tutte le prove che si formeranno nel corso del processo attraverso le **testimonianze**, le **ricognizioni [2]**, l'audizione dei **periti** e dei **consulenti tecnici**, e tutto il resto del compendio degli atti processuali che si compiranno, anche materialmente, nell'aula del Tribunale alla diretta presenza e sotto la direzione del giudicante.

In via ordinaria, ad esempio, i **testimoni** saranno chiamati personalmente a deporre, saranno interrogati dal pubblico ministero e controinterrogati (il termine tecnico giuridico è **controesaminati**) dal difensore dell'imputato e, con alcune specifiche regole procedurali, il giudice deciderà sulla base del risultato di questa articolata **attività istruttoria**.

Dobbiamo tenere presente, inoltre, che di norma, prima del compimento di queste attività processuali, il giudice non conosce i fatti per cui si sta celebrando il processo. Mi spiego meglio, potendo la circostanza apparire difficilmente comprensibile.

Sotto questo profilo occorre, infatti, distinguere tra il cosiddetto **fascicolo del pubblico ministero** (che contiene tutti gli atti delle indagini compiute dalla procura) da quello del **dibattimento** (che contiene solo gli atti compiuti al processo e quelli acquisiti dal fascicolo del pubblico ministero per il consenso espresso dalle parti). Il giudice deve decidere solo sulla base ed in considerazione

degli atti legalmente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

È facilmente comprensibile, infatti, che nel caso in cui il giudice conoscesse, prima del processo, gli atti contenuti nel **fascicolo pubblico ministero**, la celebrazione del processo sarebbe del tutto inutile poiché il convincimento del giudicante si formerebbe solo sulla base degli atti dalla **pubblica accusa** e non anche in considerazione delle argomentazioni e delle prove presentate dall'imputato e dalla sua difesa.

Ciò premesso, quello che rende il **giudizio abbreviato** un **procedimento speciale** è la mancanza della **fase dibattimentale**, nel senso che, il procedimento si conclude all'**udienza preliminare** sulla base di tutti gli atti contenuti nel **fascicolo del pubblico ministero** che, proprio in considerazione del **rito prescelto dall'imputato** (si badi bene che è solo l'imputato - ovvero il difensore munito di procura speciale - che può richiederlo) sarà formalmente acquisito dal giudice (anche con la materiale consegna) in modo tale che tutti gli atti in esso contenuti - ad eccezione di quelli nulli perchè contrari alla legge - saranno utilizzabili per la decisione.

È proprio in considerazione del «sacrificio» delle possibilità di difesa e della **speditezza** (dobbiamo tenere presente che un processo per omicidio svolto nelle forme ordinarie potrebbe durare anche alcuni anni) con la quale il **giudizio abbreviato** consente di giungere alla fase decisionale (alla sentenza) che il legislatore ha previsto, per questi casi, una **riduzione di pena** pari ad un terzo della condanna che sarebbe irrogata a seguito di giudizio ordinario.

Il giudizio abbreviato condizionato

È facoltà dell'imputato **subordinare** la celebrazione del **giudizio abbreviato** ad

alcune condizioni, anche al fine di portare a conoscenza del giudice elementi di prova non contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

Si pensi, ad esempio, ad una specifica **acquisizione documentale**, alla assunzione di una **testimonianza** o, come nel caso che ci sta occupando, alla sottoposizione dell'imputato ad una **perizia psichiatrica**.

L'ammissione da parte del giudice della **prova integrativa** richiesta dall'imputato è subordinata a due condizioni:

- la **necessarietà** rispetto alla decisione (nel senso che la prova richiesta deve essere tale da apparire necessaria alla sentenza);
- la **compatibilità** rispetto alle ragioni di velocità e speditezza proprie del giudizio abbreviato.

Particolarmente importante è il requisito della **compatibilità** perché, in buona sostanza, non può consentirsi che si svolgano, nel corso del **procedimento speciale**, attività che sono proprie e specifiche del processo ordinario.

Per fare un esempio che possa rendere più chiaro il concetto, possiamo dire che se, per lo più, è sempre **ammissibile** la **produzione documentale**, più articolata e complessa è la disciplina per **l'audizione dei testimoni** che, essendo attività specificamente dibattimentale, va concretamente soppesata (negli effetti potenziali e nella effettiva dimensione dell'atto) per evitare, in sostanza, che l'imputato possa impropriamente giovare dello sconto di pena riservato dalla legge per il procedimento speciale compiendo delle attività di carattere tipicamente dibattimentale.

In conclusione

Premettendo che, ad oggi, è noto solo il **dispositivo della sentenza di**

condanna (e non anche le **motivazioni**) le conclusioni che pare possano trarsi, non dimenticando mai che nel nostro sistema processuale vige il **principio di non colpevolezza** [3] sino a sentenza definitiva, sono le seguenti:

- il giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto **colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio** (sul punto ho scritto altro articolo raggiungibile al [seguente link](#)) la Panarello per l'omicidio del figlio;
- l'imputata è stata giudicata perfettamente in grado di comprendere la portata delle sue azioni e di, come si dice, «stare al processo» nella ovvia considerazione che, se così non fosse, la disposta **perizia psichiatrica** avrebbe evidenziato patologie invalidanti e tali da **escluderne o diminuirne** la **colpevolezza**.

Note

[1] Art. 438 e succ. cod.proc.pen. [2] Art. 213 e succ. cod. proc. pen. [3] Art. 27 Cost.